

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA
PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL
COMUNE DI MESOLA PER IL
PERIODO 01.11.2022 – 31.10.2026

*Procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione del Servizio di
Brokeraggio assicurativo Comunale ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.*



*Comune di Mesola
Viale Roma n. 2
44026 – Mesola (FE)
C.F./P.IVA. 00351150388*

SOMMARIO

1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.....	3
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.....	3
3. OGGETTO	3
4. DURATA DELL'APPALTO	4
5. VALORE DEL SERVIZIO	4
6. PROCEDURA DI GARA	4
7. REGISTRAZIONE DELLE DITTE	5
8. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
8.1. DOCUMENTI DI GARA	6
8.2. CHIARIMENTI	6
8.3. COMUNICAZIONI	7
SEZIONE II – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	8
10. REQUISITI GENERALI	9
10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	9
10.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	9
10.2. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE	10
10.3. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA	10
10.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	11
10.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	12
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO	12
12. SISTEMA AVCPASS PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	13
13. AVVALIMENTO.....	14
SEZIONE III – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE.....	16
14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	16
15. BUSTA TELEMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	19
16. BUSTA TELEMATICA B – PROPOSTE DI SISTEMI AGEVOLATIVI DI PAGAMENTO E MIGLIE DI TIPO TECNICO ECONOMICO.....	30
17. BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA TECNICO ECONOMICA	33
SEZIONE IV – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.....	34
18. CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	34
SEZIONE V – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA	39
19. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA	39
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	40
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	40
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	41
23. ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GARA	42
24. AVVERTENZE PER I CONCORRENTI NON ITALIANI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI.....	44
SEZIONE VI – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	44
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	44

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	46
27. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	46
28. DISPOSIZIONI FINALI	4 6
29. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI.....	47

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI MESOLA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER IL PERIODO 01.01.2022-31.10.2026;

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Mesola n. 34 del 29.07.2022 e in esecuzione della determina a contrarre n. 1055 del 30.09.2022, si rende noto che è stata indetta una gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, con l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto, per l’affidamento del Servizio di Brokeraggio assicurativo per il Comune di Mesola.

Tutti gli interessati dovranno inserire nella piattaforma SATER, accessibile dal sito <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> **entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 24.10.2022** la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente.

Tramite il Sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara richiesta.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsiasi voglia altra modalità di presentazione.

Ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avverranno esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno della piattaforma telematica denominato “Chiarimenti” assegnato al concorrente al momento della registrazione a Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate al concorrente.

I concorrenti potranno chiedere chiarimenti e/o informazioni complementari. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno comunicate a tutti i concorrenti invitati alla procedura sempre attraverso la funzionalità chiarimenti.

1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE è il Comune di Mesola con sede Viale Roma, 2 - 44026 Mesola(FE) - P.Iva: 00351150388 - C.F.: 82001930385– Tel: 0533.993719 - Fax: 0533.993662 - PEC: comune.mesola@cert.comune.mesola.fe.it - Responsabile del procedimento: Dott. Tonino Tiengo Capo Settore Servizi Finanziari e Tributi

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà esperita mediante Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. OGGETTO

Oggetto del presente disciplinare è l’affidamento in concessione del servizio dell’attività di brokeraggio assicurativo, disciplinato dal D.L.gs. n°209 del 07.09.2005, come meglio esplicito nell’art.1 del Capitolato speciale d’appalto.

Il servizio è regolato dal bando di gara, dal presente disciplinare e dal capitolato speciale d’appalto.

Categoria del servizio: CPV: 66510000-8 “Servizio di consulenza nel campo delle assicurazioni” - CIG: 9425799F63

4. DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà durata di 4 anni dal 01.11.2022 al 31.10.2026. È esclusa la clausola del tacito rinnovo al 31/10/2026. Potrà essere prorogato, una sola volta, con l'obbligo dell'aggiudicatario di accettarlo alle medesime modalità e condizioni.

5. VALORE DEL SERVIZIO

Il valore stimato dell'appalto, per l'intera durata prevista, è pari ad € 34.034,65 ed è così determinato:

- L'importo complessivo a base di gara stimato per il periodo 01/11/2022-31/10/2026 è pari a euro 27.227,72.
- Eventuale proroga tecnica di massimi mesi 12 nelle more di approvazione della nuova procedura di affidamento euro 6.806,93.

La quantificazione dell'importo è finalizzata esclusivamente all'individuazione della procedura di gara, alla determinazione della cauzione, in quanto l'affidamento in oggetto non comporta alcun onere finanziario per le Amministrazioni Committenti ed i suddetti importi non costituiscono in alcun modo corrispettivo a favore dell'aggiudicatario che devono versare gli Enti.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm.ii; pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero).

6. PROCEDURA DI GARA

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016.

La gara si svolgerà attraverso la **piattaforma telematica di SATER “ SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)**, accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> al quale gli operatori economici dovranno **registrarsi** secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato a Internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo “**Registrazione delle ditte**”.

7. REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Numero Verde 800 810 799 da telefonia fissa nazionale per assistenza e supporto tecnico sull'utilizzo della piattaforma di eProcurement.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la richiesta di ammissione alla gara e successivamente con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l'accesso al sito SATER, dovranno selezionare la voce "Bandi pubblicati", nella sezione "Bandi".

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

TRATTANDOSI DI PROCEDURA GESTITA SU PIATTAFORMA TELEMATICA, SI RACCOMANDA DI AVVIARE E CONCLUDERE PER TEMPO LA FASE DI COLLOCAZIONE DELL'OFFERTA SUL SATER E DI NON PROCEDERE ALLA COLLOCAZIONE NELL'ULTIMO GIORNO E/O NELLE ULTIME ORE UTILE/I.

La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come le procedure selettive informatiche "a fronte degli indiscutibili vantaggi, scontino tuttavia un "rischio di rete" - dovuto alla presenza di sovraccarichi o di cali di performance della rete - ed un "rischio tecnologico" dovuto alle caratteristiche dei sistemi operativi utilizzati dagli operatori".

Bisogna, quindi, avere la consapevolezza che i rischi sopra menzionati sono rischi attenuabili, ma non eliminabili in senso assoluto, e perciò chi invia telematicamente risponde al principio di auto responsabilità e deve attivarsi "in tempo utile per prevenire eventuali inconvenienti che, nei minuti immediatamente antecedenti alla scadenza del termine, gli impediscano la tempestiva proposizione dell'offerta".

8. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

8.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara
2. Capitolato speciale d'appalto;
3. Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - All. 1 al disciplinare di gara: istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva.
 - All. 2 al disciplinare di gara: dichiarazione integrativa istanza di partecipazione.
 - All. 3 al disciplinare di gara: DGUE.
 - All. 4 al disciplinare di gara: Offerta Tecnica - Progetto di servizio.
 - All. 5 al disciplinare di gara: Dichiarazione modello A.
 - All. 6 al disciplinare di gara: Offerta economica.
4. Modello F23 (fac-simile) per assolvimento imposta di bollo;

Trattandosi di servizi di natura intellettuale a sensi dell'art. 26 co. 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008 non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 e ss.mm.ii., si precisa che le spese di pubblicazione dell'avviso di gara dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari del servizio. Tali spese ammontano presuntivamente a €. 500,00.

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare i facsimili predisposti dalla stazione appaltante.

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura di gara è visibile sulla Piattaforma SATER e sul sito internet istituzionale del Comune di Mesola, www.comune.mesola.fe.it sezione Gare e Appalti.

8.2. CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> da inoltrare secondo le modalità e tempistiche in esso indicate. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte quindi entro le ore 12.00 del giorno 20.10.2022

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 4 giorni dalla data di scadenza del termine di ricezione dell'offerta mediante pubblicazione in forma anonima e consultabili a sistema.** Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

8.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito [Manuali e guide – Agenzia per lo sviluppo – dei mercati telematici \(regione.emilia-romagna.it\)](http://www.regione.emilia-romagna.it)

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46, lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, se ammesso, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

SEZIONE II – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. **È vietato** ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese, rispettando il limite di partecipazione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

10. REQUISITI GENERALI

Insussistenza delle cause di esclusione indicate all'art. 80 D.lgs. 50/2016; assenza della situazione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; assenza delle situazioni che potrebbero dar luogo a conflitto di interessi ex art 42 del D.lgs. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici che presentano offerta, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti).

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

10.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

La partecipazione alla presente procedura di affidamento è riservata, a pena di esclusione, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese, per l'attività oggetto della gara, istituito presso la competente Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura o, per le imprese di altro Stato membro UE non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale, recante indicazione dell'oggetto dell'attività del concorrente che deve risultare coerente con le prestazioni che il medesimo intende eseguire, partecipando alla gara;

b) iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del d.lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 sezione "B – broker" ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati.

Si precisa che al concorrente aggiudicatario potrà essere richiesta, qualora non già allegata alla documentazione di gara, l'esibizione della documentazione probatoria della dichiarazione di cui al paragrafo precedente.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e) ed f) del D.lgs. n. 50/2016 ciascun componente del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE dovrà possedere integralmente i requisiti di idoneità professionale.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. n. 50/2016 - consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi di imprese artigiane, i consorzi stabili - i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese consorziate individuate quale esecutrici del servizio.

10.2. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

a) possesso di polizza RC professionale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.lgs. 209/2005 per un massimale non inferiore all'importo di € 10.000.000,00;

b) elenco dei principali servizi, di cui alla successiva lett. a) del punto 10.3 svolti con regolare mandato, nel triennio 2019 - 2020 – 2021, in almeno n. 10 Pubbliche Amministrazioni di cui almeno n. 5 Comuni, tra quelle di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, indicando, committente, tipologia di servizio, durata e relativi importi annui;

c) dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;

d) dichiarazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;

Si precisa che al concorrente aggiudicatario potrà essere richiesta, qualora non già allegata alla documentazione di gara, l'esibizione della documentazione probatoria delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere.

La comprova dei requisiti, è fornita mediante auto dichiarazione, resa tramite compilazione della parte IV, Sezione C del DGUE.

10.3. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA

a) valore dei premi complessivamente intermediati, nel triennio 2019-2020-2021, con Enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, relativi a servizi assicurativi per un importo triennale complessivo pari almeno ad € 3.000.000,00;

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e) ed f) del D.lgs. n. 50/2016 il requisito di cui al punto a) potrà essere frazionabili fra le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE, fermo restando, **a pena di esclusione**, l'obbligo che l'impresa mandataria possieda i requisiti nella misura minima del 60% (sessanta per cento), mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento);

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. n. 50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi di imprese artigiane, i consorzi stabili - i requisiti di capacità economico – finanziaria sono sommati con riferimento alle sole imprese consorziate individuate quale esecutrici del servizio.

E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 86 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 per cui se il concorrente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico – finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

La capacità economica finanziaria si intende acquisita con il possesso del requisito di idoneità professionale.

L'amministrazione provvederà inoltre al controllo sul possesso dei requisiti di cui all'art. 86 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con le conseguenze ivi previste nei confronti dell'aggiudicatario ed eventualmente dei concorrenti sottoposti a verifica ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, i requisiti di capacità economica - finanziaria ed i requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del "Termine di presentazione delle offerte".

Per la dichiarazione di possesso di questi requisiti, il legale rappresentante della ditta dovrà compilare la dichiarazione integrativa istanza di ammissione secondo il modello All. 2 al presente disciplinare.

10.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito, oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità, di cui al paragrafo 10.1, deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui al paragrafo 10.2, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di consorzio ordinario, detti requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese designate quali esecutrici dei servizi, a condizione tuttavia che siano posseduti in misura maggioritaria dalla consorziata capofila.

10.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità, di cui al paragrafo 10.1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, di cui al punto 10.2 devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Fermo restando l'eventuale esercizio della facoltà di esclusione dalla gara previste all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di **massimo 2 ore** dalla richiesta, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Dopo che sarà stata verificata la regolarità della documentazione presentata (ed eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016), verrà dichiarata l'ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità al bando di gara e al disciplinare.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

12. SISTEMA AVCPASS PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene, ai sensi dell'articolo 81 D.Lgs. 50/2016 e della deliberazione attuativa n. 111/2012 (aggiornata con Delibera A.N.A.C. n. 157 del 17.02.2016) dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.), attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul sito www.anticorruzione.it (Servizi - Servizi ad accesso riservato - AVCPass Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della presente procedura. **Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa (Busta Amministrativa Telematica A).** Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

Si rinvia alla lettura della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 (aggiornata con Delibera A.N.A.C. n. 157 del 17.02.2016).

Considerato che il sistema AVCPASS è una procedura istituita e resa disponibile dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora Autorità Nazionale Anti Corruzione – A.N.A.C.), per eventuali dubbi o problemi concernenti gli adempimenti richiesti per gli operatori economici concorrenti alla gara, inerenti il citato sistema AVCPASS, si invita a contattare direttamente l'Autorità suddetta al Contact Center indicato nel portale dell'Autorità (www.anticorruzione.it), in quanto questa Stazione Appaltante non è in grado di fornire chiarimenti in merito alle funzionalità del citato sistema.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla gara regolata dal presente disciplinare concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l'eventuale mancata trasmissione del "PASSOE", non comportano di per sé l'esclusione dalla presente procedura, a condizione che la concorrente proceda a registrarsi e a trasmettere il "PASSOE" nel termine fissato dalla Stazione Appaltante

13. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi) trattandosi di requisito di tipo soggettivo ed in quanto tale infungibile (confrontare, al riguardo, Consiglio di Stato, sez. V, 30/04/2015 n. 2191).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'art 80 c.12 D.lgs. 50/2016 (iscrizione all'osservatorio per false dichiarazioni) nei confronti dei sottoscrittori, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia.

L'istituto in questione è disciplinato dall'art. 89 del D.lgs. 50/2016 cui espressamente si rimanda. L'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni e il contratto specificatamente indicate al comma 1 del sopracitato art. 89.

Si richiama l'art. 89 del D.lgs. 50/2016 con la precisazione che, a pena di esclusione:

- È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può a sua volta avvalersi di altro soggetto (comma 6 art. 89 D.lgs. 50/2016);
- Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria, che quella che si avvale dei requisiti richiesti (art. 89 comma 7 D.lgs. 50/2016);
- il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati art. 89 comma 8 D.lgs. 50/2016).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

SEZIONE III – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Conformemente a quanto previsto dall'art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l'offerta e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

La presente gara si svolgerà interamente con modalità telematica, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 50/2016, mediante la piattaforma SATER - Sistema Acquisiti Telematici dell'Emilia-Romagna ([Home regione.emilia-romagna.it](http://regione.emilia-romagna.it)).

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul sistema SATER entro e non oltre il termine perentorio delle

ore 12.00 del giorno 24.10.2022.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto dal presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera l'Ente appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER. L'Ente appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "**Documentazione Amministrativa**", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La S.V. dovrà, quindi, compilare la documentazione che troverà disponibile sul portale sottoscrivendola con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa, ed allegare altresì la documentazione richiesta

Il collocamento dell'offerta di gara su SATER, a pena di esclusione, dovrà contenere le seguenti 3 buste:

- una "Busta telematica **A – Documentazione amministrativa**" contenente la documentazione amministrativa;
- una "Busta telematica **B – Offerta Tecnica**" contenente l'offerta tecnica.
- una "Busta telematica **C – Offerta Economica**" contenente l'offerta economica.

All'interno delle suddette buste dovrà essere inserita la documentazione sotto specificata, osservando scrupolosamente (si ribadisce, a pena di esclusione) anche quanto stabilito in ordine alla ripartizione dei documenti richiesti nelle buste "A", "B" e "C".

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- *accedere tempestivamente al percorso guidato in SATER per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso per completarlo in un momento successivo;*
- *compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.*

Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nei suoi allegati, nella bozza di Convenzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione Amministrativa", si applicano le disposizioni dell'art. 83, comma 9 del Codice relative al soccorso istruttorio di cui punto 11 del presente disciplinare. **La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle offerte comporterà l'esclusione dalla gara.**

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

15. BUSTA TELEMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) Istanza di partecipazione, in bollo, il cui fac-simile è allegato al presente bando (Allegato 1), deve essere compilato, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante o Procuratore o Agente Procuratore, corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). L'imposta di bollo dovrà essere assolta mediante il pagamento dell'importo dovuto mediante Modello F23 (vedi punto 8).

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Si precisa in proposito che la domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori soggetti associati

Alla domanda di partecipazione, di cui al modello allegato 1, dovranno essere allegati:

- nel caso di Raggruppamento temporaneo cui all'art. 45 comma 2 lett. d) D.lgs. n. 50/2016, già formalmente costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- nel caso di Consorzi o GEIE cui all'art. 45 comma 2 lett. e) ed f) D.Lgs. n. 50/2016, già formalmente costituiti:

- atto costitutivo del Consorzio o GEIE, in copia autentica, con l'indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

- nel caso di raggruppamenti temporanei cui all'art. 45 comma 2 lett. d) D.lgs. 50/2016, consorzi ordinari, GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (nel caso la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (nel caso la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (nel caso la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.
3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Nel caso in cui la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla gara sia sottoscritta da un procuratore del Legale Rappresentante della ditta concorrente, deve essere trasmessa copia conforme all'originale della relativa procura.

Documentazione per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- copia conforme della Certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- per i lotti oggetto del contributo: **ricevuta di pagamento** del contributo a favore dell'**ANAC**;
- nel caso in cui il concorrente ricorra all'**avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice**: la documentazione richiesta dal presente Disciplinare;
- attestazione di avvenuto **pagamento dell'imposta di bollo mediante** "Modello F23";
- eventuale **procura**, secondo quanto previsto nel presente Disciplinare.
- eventuale documentazione facoltativa a comprova dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale per la partecipazione.

La busta telematica "A - Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma [Manuali e guide – Agenzia per lo sviluppo – dei mercati telematici \(regione.emilia-romagna.it\)](http://www.regione.emilia-romagna.it).

2) Garanzia provvisoria di cui all'art. 93 D.Lgs. 50/16 dell'importo di **€ 680,70** pari al 2% dell'importo stimato del contratto, che dovrà essere costituita e comprovata:

La Garanzia Provvisoria dovrà essere costituita e comprovata:

- a) in numerario (ossia mediante versamento in contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo stesso, al corso del giorno del deposito), presso la Tesoreria Comunale – BPER Banca, Via Cesare Battisti 5 Mesola - Ferrara, sul conto infruttifero di Tesoreria indicando:
 - Causale **CADC** "cauzione provvisoria per partecipazione gare d'appalto";

- Codice IBAN IT36R0538767270000003200002
- Codice BIC BPMOIT22XXX (da utilizzare per bonifici provenienti dall'estero).
- Conto corrente postale IT37Y0760113000000015035447

In tal caso dovrà essere prodotta la documentazione che comprovi l'avvenuto versamento nonché l'impegno di un fideiussore (scelto nell'ambito di quelli sotto indicati), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/16, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell'art. 93, c. 8, D.lgs. 50/16;

o in alternativa;

- b) mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto 12.3.1936, n. 375;

o in alternativa;

- c) mediante polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

o in alternativa;

- d) mediante fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", che svolgano in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio delle garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (ai sensi dell'art. 93, comma 3, D.Lgs 50/2016 e del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 115).

La garanzia fideiussoria di cui ai punti b), c), d) dovrà contenere l'espressa previsione delle seguenti clausole:

- *validità per almeno 180 giorni successivi al termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte;*
- *rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;*
- *rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;*
- *operatività (leggasi: assunzione dell'obbligo di pagare) entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;*
- *impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell'art. 93, c. 8, D.lgs. 50/2016.*

L'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell'art. 93, c. 8, D.lgs. 50/16, potrebbe essere anche di un fideiussore diverso da quello che ha emesso la garanzia per la cauzione

provvisoria, purché scelto tra quelli sopra elencati, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Si ribadisce che è necessario che le garanzie rechino l'espressa previsione delle suddette clausole e a fronte della mancata espressa previsione delle stesse, non sarà ritenuto sufficiente il richiamo ad un generico rinvio a norme di legge vigenti per quanto non diversamente regolato, eventualmente contenuto nelle garanzie fideiussorie prodotte.

Come stabilito dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 4.10.2005, n. 8, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, *non ancora formalmente costituiti con atto notarile*, è indispensabile che la garanzia sia intestata a nome di ciascuna delle imprese componenti il costituendo raggruppamento o consorzio ordinario (allo scopo di evitare errori si chiarisce che è necessario che nell'intestazione della garanzia fideiussoria siano singolarmente menzionate le denominazioni di tutte le imprese che formeranno il raggruppamento o il consorzio). Non saranno, pertanto, sufficienti le firme e/o timbri delle imprese apposte nella garanzia fideiussoria (per altro irrilevanti ai fini del giuridico perfezionamento della garanzia) ove le denominazioni delle imprese non fossero menzionate nell'intestazione della garanzia.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, *già formalmente costituiti con atto notarile*, dovrà osservarsi quanto prescritto dall'art.103, c. 10, D.P.R. 50/16 richiamato in via analogica (per cui sarà sufficiente l'intestazione della polizza fideiussoria a nome della sola impresa designata come mandataria che agisce in nome e per conto proprio e delle mandanti), fermo restando che, in caso di consorzi ordinari, le garanzie fideiussorie dovranno essere intestate al consorzio.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria potrà essere presentata in misura ridotta del 50%, per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; in tal caso, dovrà essere contestualmente prodotta certificazione di sistema di qualità, anche in semplice fotocopia, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (si richiama, circa l'individuazione degli organismi abilitati all'accreditamento dei soggetti che possono rilasciare le certificazioni, la deliberazione del Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 331 del 20 novembre 2002). Come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa, il possesso della suddetta certificazione può anche essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Per le ulteriori eventuali riduzioni dell'importo della garanzia, si rinvia al citato art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016.

Per poter beneficiare della riduzione della garanzia, si ribadisce che è necessaria la produzione della certificazione di sistema di qualità, in corso di validità. Nessun valore sarà riconosciuto alla presenza del logo di un ente certificatore sulla busta o sulla carta intestata utilizzata dall'operatore economico.

Qualora ricorrano le predette condizioni che consentono di fruire del beneficio della riduzione della garanzia, è consentito arrotondare per difetto, eliminando i soli decimali, l'importo ridotto della garanzia provvisoria.

In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi si applica, in tema di riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n.44/2000 del 27.09.2000, richiamata in via analogica (e, quindi, tutti i componenti dovranno essere in possesso delle certificazioni che giustificano, a norma del citato art. 93 D.Lgs. 50/2016, la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi **è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

Si precisa che la garanzia provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e della serietà offerta, per cui si procederà all'escussione della cauzione provvisoria anche nel caso in cui fosse riscontrata la falsità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione del contratto (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).

3) Il "PASSOE" rilasciato dal Sistema AVCPASS di cui al precedente punto "12" del presente disciplinare **relativo al concorrente per ciascun lotto al quale si intende partecipare**; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

4) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche compilando il modello presente su SATER (Allegato 3), secondo quanto di seguito indicato.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Si precisa che nella **parte II**:

"Sezione A - Informazioni sull'operatore economico" dovranno essere dichiarati i dati identificativi dell'operatore economico, le informazioni generali e la forma di partecipazione.

“Sezione B” le informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico dovranno essere riportati i dati identificativi (ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta): del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (cfr. Cons. di Stato, A.P. 6.11.2013, n. 24: per “socio di maggioranza” si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%). Per quanto riguarda i procuratori generali e i procuratori speciali muniti di poteri gestionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicché, per sommatoria, possano configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori si fa riferimento a quanto stabilito dal Cons. di Stato, A.P. n. 23/2013. N.B. i dati di cui sopra devono essere riportati anche con riferimento ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente disciplinare.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avalimento si richiede la compilazione della sezione C.

In caso di ricorso all’avalimento si richiede la compilazione della "sezione C" Il concorrente per ciascuna impresa ausiliaria deve allegare su SATER:

1. il DGUE redatto compilando il modello presente sul SATER, a firma dell’ausiliaria contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento e alla Parte VI.
2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89 comma 1 del codice, sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5. PASSOE dell’ausiliaria.

Parte III: Motivi di esclusione

La parte III contiene la dichiarazione circa l’assenza di motivi di esclusione dalla gara come disciplinati dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ovvero:

- “Sezione A” motivi legati a condanne penali;
- “Sezione B” motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
- “Sezione C” motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali;
- “Sezione D” altri motivi di esclusione.

Tutte le sezioni dovranno essere compilate nelle parti pertinenti.

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del D.G.U.E. al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il D.G.U.E. deve allegare, altresì, una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 - lett. c, c-bis, c-ter, f-bis e fter, del Codice.

Parte IV: Criteri di selezione:

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 10.1 del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico finanziaria di cui al par. 10.3 del presente disciplinare;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 10.2 del presente disciplinare.

PARTE V – Riduzione del numero di candidati qualificati

Non va compilata.

PARTE VI: Dichiarazioni finali

La parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre su richiesta i certificati e le altre prove documentali.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente da ciascun membro facente parte del raggruppamento o del consorzio.

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale e presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Le indicazioni per la precisa compilazione del DGUE sono comunque contenute all'interno del modello stesso e nelle istruzioni allegate. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento andrà altresì presentato il DGUE dell'impresa ausiliaria compilato in ogni sua parte.

5) CAPITOLATO SPECIALE (SCHEMA DI CONVENZIONE) firmata digitalmente in ogni sua pagina dal Titolare o Legale Rappresentante della Società concorrente, per completa e incondizionata accettazione.

Nel caso di R.T.I. il Capitolato Speciale deve essere sottoscritto, **pena l'esclusione**, da tutte le società del raggruppamento. **Nel caso di Consorzio** sia dal Consorzio che dalla/e Consorziata/e esecutrici del servizio.

6) DISCIPLINARE DI GARA firmato digitalmente in ogni sua pagina dal Titolare o Legale Rappresentante della Società concorrente, per completa e incondizionata accettazione.

Nel caso di R.T.I. il Disciplinare di gara deve essere sottoscritto, **pena l'esclusione**, da tutte le società del raggruppamento. **Nel caso di Consorzio** sia dal Consorzio che dalla/e Consorziata/e esecutrici del servizio.

7) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA, predisposta secondo l'allegato 2, pena esclusione, con il quale ciascun concorrente dichiara:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. fornisce i dati ai fini dell'acquisizione della certificazione ex L. 68/99, degli accertamenti ex D.Lgs 159/2011" antimafia" e delle verifiche di cui all'art. 95 comma 10 del d. lgs. n. 50/2016;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. che l'offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione;
6. di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nel bando, nella scheda di valutazione delle offerte e nello schema di convenzione per la gestione del Servizio di Brokeraggio assicurativo (che dovrà essere firmato in ogni pagina per accettazione da parte del/ titolare/ o legale/ o rappresentante/ dell'impresa/e) e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva;
7. di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questa

Impresa in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

8. di impegnarsi, nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 32, c.8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice.
9. che non partecipa alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ovvero non partecipa singolarmente e quale componente di un'associazione temporanea o consorzio; In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ogni impresa componente del Raggruppamento, Consorzio o GEIE, nonché dal Consorzio ordinario stesso (se già formalmente costituito con atto notarile) e dal GEIE. In caso di Consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. c, D.Lgs. 50/16), i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.
10. di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali e che pertanto non opera nei propri confronti il divieto di partecipazione previsto dall'art. 13 del d.l. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006;
11. **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
12. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. **A comprova di quanto sopra presenta apposita dichiarazione "Segreti Tecnici e commerciali" nella sezione "Offerta tecnica" su SATER;**

13. che l'indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni da parte della stazione appaltante, coincidente con la PEC inserita nella piattaforma SATER è il seguente:
_____ e che l'Impresa accetta espressamente, come unica modalità di comunicazione di gara, l'invio tramite PEC, posta elettronica certificata, per tutte le successive comunicazioni, ai sensi degli artt. 52, 74 e 75 del D.Lgs. 50/2016;
14. che, in caso di aggiudicazione, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed indicherà un numero di conto corrente unico sul quale l'amministrazione aggiudicatrice farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione, per inadempimento, del contratto;
15. per i soggetti che rientrano nei casi previsti all'art. 110 commi 3 e seguenti del D.Lgs. 50/2016: precisa la situazione giuridica del concorrente e dichiara di partecipare alla gara nel rispetto delle disposizioni richiamate nel medesimo articolo;

16. di essere in possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme vigenti, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 oppure in alternativa:
- di produrre copia conforme della certificazione di qualità aziendale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme vigenti;
 - di essere in possesso dei seguenti requisiti, richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art. 93 comma 7 del Codice:
17. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento nazionale <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg> del codice di comportamento adottato dal Comune di Mesola e reperibile al link [Codice di comportamento dei dipendenti pubblici | Comune di Mesola](#) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
18. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

8) **Documentazione ATTESTAZIONE ASSOLVIMENTO** dell'imposta di bollo di € 16,00. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire a sistema copia scannerizzata dell'attestazione o quietanza firmata digitalmente.

Il concorrente verserà l'imposta di bollo in modo virtuale utilizzando il Modello F23 dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T), disponibile all'indirizzo [Agenzia delle Entrate: Compilazione modello F23 \(agenziaentrate.gov.it\)](#) e seguendo le istruzioni ivi riportate, indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara.

Si precisa che i dati anagrafici da indicare all'interno del modello sono relativi all'operatore economico tenuto al versamento e non alla stazione appaltante.

16. BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA

La Busta telematica **“B – OFFERTA TECNICA”**, deve contenere, a pena di esclusione, una relazione su carta intestata, non superiore alle **12 cartelle A/4** dattiloscritte su una sola facciata (tema carattere “Time New Roman”, dimensione “12”), **senza alcun allegato integrativo o esplicativo**, sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante della Società concorrente, in caso di Raggruppamenti di imprese da tutte le Società raggruppate, descrittiva e in modo sintetico del Progetto di servizio, contenente (tra l'altro):

- A. Progetto Risk Management
- B. Modalità di gestione dei sinistri
- C. Tempistica per l'espletamento globale del servizio
- D. Progetti di formazione dedicati al personale del Comune

E. Servizi aggiuntivi offerti

Per una più agevole comprensione e valutazione del progetto, si prega di effettuare una distinzione in sottoparagrafi della trattazione dei singoli punti (A, B, C, D, E).

Altresì è necessario compilare **Dichiarazione**, rilasciata utilizzando il **Modello “A”**, redatto dalla Stazione Appaltante, sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante della Società concorrente, accompagnata dalla copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, **contenente:**

- a) **Indicazione delle risorse umane**, cioè, numero, nominativo, titolo di studio, ambito di intervento di cui sono concretamente responsabili, dei dipendenti della Società destinati alla gestione del Comune di Mesola e l'indicazione di una eventuale struttura organizzativa dedicata espressamente agli Enti Pubblici;
- b) **Numero dei soggetti della Società** iscritti all'albo Broker alla data del 31.12.2021;
- c) **Indicazione del Broker Responsabile del Servizio e del suo sostituto;**
- d) **dichiarazione che nella società è presente/non è presente una struttura dedicata agli Enti Pubblici;**
- e) **Descrizione dei supporti informatici** utilizzati e utilizzabili dal Comune di Mesola per l'esecuzione del servizio.

Attenzione: nella documentazione non deve essere riportata, a pena di esclusione, alcuna informazione né esplicita né desumibile, relativamente all'offerta economica con riferimento al prezzo.

Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti la documentazione del presente punto con un numero di pagine superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente le facciate dalla prima fino al numero massimo consentito seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata. Pertanto, le schede/facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

La documentazione deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal Concorrente ovvero dal legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di idonei poteri e dovrà essere allegata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito [Manuali e guide — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici \(regione.emilia-romagna.it\)](http://Manuali e guide — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici (regione.emilia-romagna.it))

La documentazione richiesta in allegato deve essere prodotta pena la non attribuzione dei relativi punteggi.

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI - Ai sensi dell'art. 53 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ogni operatore economico partecipante alla presente gara dovrà indicare per iscritto se ci sono parti della propria offerta tecnico - qualitativa che non devono essere rese accessibili agli altri operatori economici partecipanti, perché rappresentano segreti tecnici o commerciali, motivandone la

richiesta. Tale eventuale richiesta e la sua motivazione vanno indicate in un foglio a parte da inserire nella busta contenente l'offerta tecnica.

A tal proposito si chiarisce che i segreti tecnici e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

La ditta concorrente deve quindi allegare su SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Offerta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Amministrazione si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

L'Amministrazione si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che l'Amministrazione non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

17. BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica C “**Offerta economica**” contiene, a pena di esclusione, l’offerta tecnico economica ed è predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal [Manuali e guide – Agenzia per lo sviluppo – dei mercati telematici \(regione.emilia-romagna.it\)](#).

L’offerta economica è redatta **compilando il modello allegato n. 6** al presente disciplinare di gara e deve contenere gli elementi indicati al successivo punto 18.

L'operatore non dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, in quanto esentato perchè trattasi di servizi di carattere intellettuale.

N.B. I modelli e/o le tabelle allegati al presente disciplinare sono stati predisposti per una più facile e corretta compilazione dell’offerta; gli stessi potranno essere comunque riprodotti dal concorrente mantenendone inalterato il contenuto e l'integrità degli elementi richiesti. Qualora non venisse mantenuto il contenuto e la struttura dei testi verrà richiesto l'adeguamento mediante soccorso istruttorio.

SEZIONE IV – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

18. CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato alla società che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai sotto specificati elementi di valutazione e avrà ottenuto il punteggio totale più alto rispetto al punteggio massimo di 100:

OFFERTA TECNICA, max 80 punti, attribuiti al progetto tecnico dalla Commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, secondo i criteri di seguito riportati:

PROGETTO DI SERVIZIO	Massimo punti 80
A. Progetto Risk Management	Punti 30
B. Modalità di gestione dei sinistri	Punti 20
C. Tempistica per l'espletamento globale del servizio	Punti 10
D. Progetti di formazione dedicati al personale del Comune	Punti 15
E. Servizi aggiuntivi offerti	Punti 5
<p>NOTA BENE: In caso di raggruppamenti di imprese, nella relazione devono essere precisate le parti del servizio che saranno eseguite singolarmente tenendo presente la ripartizione percentuale dichiarata nella dichiarazione unica e verrà valutato il progetto (relazione) presentato dal raggruppamento; la relazione deve essere sottoscritta da tutte le Società del raggruppamento.</p> <p>Il Progetto di servizio dovrà essere contenuto al massimo in 12 pagine formato A4 senza alcun allegato integrativo o esplicativo (solo fronte, carattere Times New Roman 12)</p>	

Il punteggio per gli elementi sopra indicati sarà attribuito come segue:

A) **Progetto Risk Management** (max punti 30) Il punteggio verrà assegnato in base alla completezza e all'esaustività del progetto con particolare attenzione al dettaglio degli strumenti per la rilevazione e il monitoraggio dei rischi, dei metodi per l'analisi del rischio, dei metodi per l'analisi degli eventi avversi e dei metodi per la stima dei valori da assicurare che l'impresa intende adottare. L'attribuzione del punteggio sarà attribuita privilegiando le attività a maggior contenuto tecnologico o informatico, secondo i seguenti sottocriteri:

A.1	Definizione del contesto	<p>Max punti 5</p> <p>Verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione di gara così ripartiti: (ottimo punti 5, buono punti 3, sufficiente punti 2, insufficiente punti 0)</p>
A.2	Identificazione dei rischi	<p>Max punti 5</p> <p>Verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione di gara così ripartiti: (ottimo punti 5, buono punti 3, sufficiente punti 2, insufficiente punti 0)</p>
A.3	Analisi del rischio	<p>Max punti 5</p> <p>Verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione di gara così ripartiti: (ottimo punti 5, buono punti 3, sufficiente punti 2, insufficiente punti 0)</p>
A.4	Valutazione dei rischi	<p>Max punti 5</p> <p>Verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione di gara così ripartiti: (ottimo punti 5, buono punti 3, sufficiente punti 2, insufficiente punti 0)</p>
A.5	Controllo dei rischi	<p>Max punti 5</p> <p>Verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione di gara così ripartiti: (ottimo punti 5, buono punti 3, sufficiente punti 2, insufficiente punti 0)</p>
A.6	Stima copertura assicurativa	<p>Max punti 5</p> <p>Verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione di gara così ripartiti: (ottimo punti 5, buono punti 3, sufficiente punti 2, insufficiente punti 0)</p>

B) **Modalità di gestione dei sinistri** (max punti 20), deve evidenziare l'attività posta in essere a favore dell'Ente con indicazione delle caratteristiche metodologiche, organizzative, tecniche e qualitative di gestione dei sinistri attivi e passivi.

L'attribuzione del punteggio sarà attribuita privilegiando le attività a maggior contenuto tecnologico o informatico, secondo i seguenti sottocriteri:

B.1	Modalità operative di gestione dei sinistri attivi e passivi che coinvolgono l'Ente.	Max punti 10 Verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione di gara così ripartiti: (ottimo punti 10, buono punti 8, sufficiente punti 6, insufficiente punti 0)
B.2	Frequenza e modalità di rendicontazione/analisi periodica dello stato dei sinistri aperti	Max punti 10 Verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione di gara così ripartiti: (ottimo punti 10, buono punti 8, sufficiente punti 6, insufficiente punti 0)

La valutazione delle proposte di cui ai punti A) e B) verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice secondo criteri di discrezionalità tecnica, tenendo conto della qualità e delle attualità delle soluzioni proposte, della rispondenza dell'analisi al contesto operativo ed organizzativo del Comune, alle soluzioni adottabili per il conseguimento di economie di spesa.

C) **Tempistica per l'espletamento globale del servizio** (max punti 10 (Verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione di gara così ripartiti: (ottimo punti 10, buono punti 8, sufficiente punti 6, insufficiente punti 0))

Sarà oggetto di valutazione la proposta di tempistica oggettivamente attuabile in relazione all'espletamento del servizio offerto, che non sia già stata contemplata nel progetto di servizio di cui ai punti A) e B).

D) **Progetti di formazione dedicati al personale del Comune** (max 15 punti)

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata mediante l'utilizzazione dei seguenti sotto criteri di valutazione:

D.1	Caratteristiche e modalità di erogazione delle attività di formazione e accrescimento professionale rivolta al personale dell'Ente (ciclicità, gratuità, rilascio di attestati e altri materiali).	Max punti 15 Verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione di gara così ripartiti:
-----	--	---

	(ottimo punti 15, buono punti 10, sufficiente punti 6, insufficiente punti 0)
--	---

E) Servizi aggiuntivi offerti (max punti 5):

Saranno oggetto di valutazione gli ulteriori servizi offerti senza costi, non contemplati nel progetto di servizio di cui ai punti A) e B), purché attinenti al servizio da espletare.

E.1	Indicazione dei servizi accessori e complementari al servizio oggetto di appalto, che l'impresa partecipante intende mettere a disposizione dell'Ente, loro modalità di applicazione e tempistica di esecuzione.	Max punti 3 Verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione di gara così ripartiti: (ottimo punti 3, buono punti 2, sufficiente punti 1, insufficiente punti 0)
B.2	Modalità di raccordo operativo con gli uffici dell'Ente, collegamenti strumentali e numero degli accessi minimi annui presso gli uffici della stazione appaltante.	Max punti 2 Verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione di gara così ripartiti: (ottimo punti 2, buono punti 2, sufficiente punti 0,5, insufficiente punti 0)

Qualora la Commissione dovesse riscontrare all'interno dell'offerta elementi di incongruenza con la documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto dal presente disciplinare, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né a richieste di chiarimento e/o implementazione degli atti prodotti, né all'esclusione del concorrente, ma solamente alla penalizzazione della valutazione.

VALUTAZIONE ELEMENTI ECONOMICI – CATEGORIA 2

OFFERTA ECONOMICA, max 20 punti, attribuiti al progetto tecnico dalla Commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, secondo i criteri di seguito riportati:

1) Commissioni poste a carico delle Compagnie sulle polizze diverse dalla RC RCA	Max punti 15
Pari all'10%	Punti 15
Superiore all'10% e fino all'11%	Punti 10
Oltre l'11% e fino al 13%	Punti 5

2) Commissioni poste a carico delle Compagnie sulle polizze RC Auto: Pari al 5% Oltre il 5% e fino al 6% Oltre il 6% e fino al 8%	Max punti 5 Punti 5 Punti 3 Punti 1
NOTA: il broker non potrà chiedere alle compagnie un compenso maggiore rispetto a quello dichiarato in sede di gara. La provvigione deve essere calcolata sui premi imponibili.	

Non saranno presi in esame elementi di valutazione diversi da quelli precisati al presente articolo.

Si potrà procedere all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta.

Tutti i dati richiesti devono essere riferiti al territorio italiano.

La gara sarà aggiudicata al concorrente il cui punteggio nell'offerta tecnica sommata al punteggio di quella economica avrà ottenuto il punteggio totale più alto. Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.

SEZIONE V – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

19. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA

Le sedute pubbliche virtuali saranno effettuate attraverso SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito [Manuali e guide – Agenzia per lo sviluppo – dei mercati telematici \(regione.emilia-romagna.it\)](http://www.regione.emilia-romagna.it).

La seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno:

25.10.2022 ore 9:00

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra. Non saranno ammesse altre forme di partecipazione alla procedura di gara.

In caso di necessità di soccorso istruttorio relativamente ad uno o più soggetti ammessi alla gara, la seduta virtuale sarà rinviata alle ore 12:00 del giorno stesso per la prosecuzione degli adempimenti di gara. Questa indicazione vale come notifica di comunicazione alle ditte partecipanti alla gara.

Svolgimento della gara

La Commissione Giudicatrice procederà all'apertura della busta "A – Documentazione Amministrativa" ed all'ammissione alla gara delle ditte partecipanti, che hanno presentato offerta entro i termini previsti dal presente bando, nonché alla verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione in essa contenuta.

La Commissione procederà, quindi, all'apertura delle buste contrassegnate dalla lettera "B al fine di verificare la regolarità formale e la completezza della documentazione in essa contenuta. In seduta segreta, la Commissione provvederà poi ad esaminare nel merito la documentazione contenuta nella busta "B – Offerta Tecnica" e procederà, sulla base dei criteri indicati nel presente bando, all'assegnazione dei relativi punteggi, formando così una graduatoria provvisoria.

Infine, a seguire, in seduta pubblica virtuale, la Commissione provvederà a dare lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche (busta "C – Offerta Economica"), cui sarà attribuito un punteggio sulla base dei criteri indicati nel presente bando.

Sempre nella stessa seduta la Commissione procederà alla sommatoria dei punteggi parziali ed alla proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria.

In sede di gara l'apertura delle buste seguirà l'ordine cronologico di arrivo della presentazione delle offerte degli operatori economici.

Trattandosi di procedura telematica tutta la documentazione è conservata sulla piattaforma SATER. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i

documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In caso di offerte anormalmente basse, si procederà ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di parità di punteggio si procederà per sorteggio ex art. 77 comma 2 del R.D. 827/24.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla positiva verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati per l'ammissione alla gara, da esperirsi nelle forme e nei modi di legge.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Fatta salva l'eventuale entrata in vigore dell'Albo dei Commissari, la commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce, su richiesta specifica, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla Stazione appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

I soggetti aggiudicatari del servizio in oggetto saranno invitati a produrre, prima della stipula del relativo contratto:

a) costituzione, della garanzia definitiva secondo le disposizioni di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/16 mediante cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari al 10% dell'importo del contratto, eventualmente ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/16.

La garanzia o la polizza assicurativa dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. del 19/01/2018 n. 31 e dovrà contenere la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 c.c..

La garanzia copre gli oneri per il mancato o l'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta pertanto la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel

limite massimo dell'80 % dell'iniziale importo garantito.

In caso di raggruppamento di impresa, la garanzia dovrà essere unica, emessa a nome dell'impresa mandataria (capogruppo) in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati, con indicazione di tutte le singole imprese costituenti il raggruppamento, ferma tuttavia restando la responsabilità solidale tra le imprese raggruppate.

b) dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10. In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, tale dichiarazione dovrà essere resa sia dalla mandataria che dalle mandanti.

Il contratto verrà stipulato, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese relative alla stipula del contratto sono a carico della Società aggiudicataria.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e previa presentazione dei documenti richiesti, salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato non prima di 35 giorni dalla data di invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice. Il suddetto termine dilatorio non si applica se è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta.

A norma dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 la convenzione verrà firmata entro 60 giorni dalla efficacia dell'aggiudicazione che avverrà con determina del RUP a conclusione dei controlli di legge in capo all'aggiudicatario.

Ove nel termine di 30 giorni dalla data indicata nell'invito alla presentazione dei documenti necessari per la stipula del contratto l'aggiudicatario non ottempererà a quanto richiesto o non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, l'Amministrazione avrà la facoltà di aggiudicare l'appalto alla Società seconda classificata.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati dell'avvenuta aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.

23. ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GARA

1. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo verrà regolarizzata ai sensi del D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di esonero o di assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, dovrà essere indicata la specifica norma che autorizza il predetto trattamento fiscale.
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare, oltre alla piattaforma telematica SATER, anche l'indirizzo di posta elettronica certificata "PEC" (**indirizzo indicato nell'Istanza - Dichiarazione integrativa – Allegato n. 2 al disciplinare**), per effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, ai soggetti e nei termini previsti dalla citata disposizione. In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa o di consorzi ordinari non già formalmente costituiti, ogni comunicazione inerente il presente appalto verrà inoltrata all'impresa designata quale capogruppo.
3. La presentazione delle offerte, mediante il Sistema, è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della medesima, dovuta a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del

Comune di Mesola e dell'Agencia Intercenter ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il termine perentorio di scadenza.

4. Il Comune di Mesola si riserva il diritto:
 - a) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti valida, ai sensi dell'art. 69 R. D. n. 827/1924, e congrua a suo insindacabile giudizio;
 - b) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua;
 - c) di sospendere, prorogare, re indire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico.
 - d) Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi delle evenienze di cui ai precedenti punti b), c).
5. I modelli allegati sono predisposti al fine di semplificare la redazione delle dichiarazioni richieste dal presente disciplinare.
6. Trascorso il termine fissato, per la presentazione delle offerte, non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.
7. Il concorrente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
8. Il servizio dovrà essere attivato entro e non oltre il 1 Novembre 2022. Nel caso in cui, entro tale data, non abbia avuto luogo la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario sarà obbligato alla esecuzione anticipata.
9. Ai sensi dell'art. 209, c. 2, D.lgs. 50/2016, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria e, pertanto, è escluso il ricorso all'arbitrato.
10. La garanzia definitiva di cui all'art. 103 D.lgs. 50/16, dovrà tra l'altro garantire che la stazione appaltante potrà escutere la cauzione anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza fisica dei lavoratori, comunque presenti nei luoghi di lavoro.
11. Nel caso di presentazione di offerta in RTI non ancora costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ogni impresa partecipante al raggruppamento; l'offerta economica congiunta dovrà riportare l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del d.lgs. 50/2016.
12. Nei casi indicati all'art. 110, comma 1 d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
13. Si precisa che in caso di lievi discordanze tra le prescrizioni del/i capitolato/i speciale/i nonché quelle contenute negli altri atti di gara, sono da ritenersi prevalenti quelle previste nel presente documento, in quanto *lex specialis* dello svolgimento della gara.
14. Le sedute virtuali di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle "offerte economiche".
15. Qualora a norma del bando o del presente disciplinare, sia prescritto che un documento debba essere "in corso di validità", si intende che lo stesso deve essere "in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte";
16. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara, ai sensi del D.P.R. 445/2000. In ogni caso si procederà alla verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati, a norma di quanto disposto dall'art. 85, c. 5, D.lgs. 50/16, sui concorrenti primo e secondo in graduatoria anche

attraverso il sistema AVC Pass istituito presso l'A.N.A.C.; per quanto riguarda la verifica dei requisiti di capacità tecnica-professionale, qualora non sia possibile acquisire le certificazioni tramite il sistema AVC Pass sarà richiesto di fornire (entro 10 giorni dalla richiesta inviata via pec all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione) l'indicazione degli enti committenti per consentire la verifica d'ufficio da parte della stazione appaltante. Qualora, a seguito dei controlli svolti risultasse la falsità di quanto dichiarato, si applicheranno le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso e denuncia all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

17. Qualora le informazioni fornite dall'offerente, nell'ambito dell'offerta fossero coperte da segreto tecnico o commerciale, il concorrente avrà l'onere di produrre una motivata e comprovata dichiarazione in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, D.lgs. 50/16;
18. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione sulla GURI (**presuntivamente €. 500,00 oltre Iva di legge**), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice.
19. La stazione appaltante ai sensi dell'art. 94 comma 3 del D.lgs. 50/2016, può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia sociale e ambientale elencate nell'allegato X;
20. Le risultanze della gara saranno pubblicate sul sito web del Comune di Mesola;

24. AVVERTENZE PER I CONCORRENTI NON ITALIANI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia dovranno essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alla gara, producendo idonea documentazione, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi.

Le imprese non italiane, se appartenenti all'Unione Europea, potranno anche soltanto dichiarare ai sensi del DPR 445/00, in sede di partecipazione alla gara, il possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

I concorrenti extracomunitari che, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non possono avvalersi della facoltà di rendere le dichiarazioni sostitutive previste dal presente disciplinare, dovranno necessariamente produrre già in sede di partecipazione alla gara, le certificazioni o la documentazione idonea, in base alle norme vigenti nello stato di residenza, ad attestare il possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. Tali certificati o documenti dovranno essere corredati da traduzione in lingua italiana, autenticata dall'Autorità consolare italiana.

SEZIONE VI – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune

di Mesola, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).

Il Comune di Mesola garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Per il Comune di Mesola il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è la società CADF S.p.A.

Finalità del trattamento

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE);
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dall'Amministrazione, si segnala che i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dal Comune di Mesola per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente);
- agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. Con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione

Il Comune di Mesola dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

Diritti dell'Interessato

La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità per esercitare gli stessi nei confronti del Titolare:

- diritto di chiedere al Titolare del Trattamento, Art. 15 Reg.679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; Comune di Mesola – Provincia di Ferrara
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento, Art. 21 Reg. 679/2016/UE

Diritto di presentare reclamo

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ferrara, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente gara e ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Dott. Tonino Tiengo.

Il diritto di accesso agli atti della presente gara è regolato dall'articolo 53 del D. Lgs. 50/2016.

Il presente bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito dell'Ente e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

28. DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi dell'art. 204 del D. Lgs. 50/2016, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative al presente Disciplinare di gara. La giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative.

I termini di presentazione del ricorso sono disciplinati dall'articolo 204 del D. Lgs. 50/2016.

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è: **Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna** – Via Massimo d'Azeglio, 54 – 40123 - Bologna. I ricorsi devono essere

presentati entro 30 giorni dall'invio della lettera di invito alla procedura e comunque nel termine stabilito dall'art. 120 comma 2 del D.lgs. 104/2010.

29. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.